



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 – 29 MAGGIO 2025

Riunione del 28 maggio 2025

66.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. P. L.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto daL

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

P. L.: Per aver tenuto, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 18 e 47 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 75 Reg. Giur., in occasione di una gara di Campionato, un comportamento inopportuno e inadeguato al ruolo di arbitro rivestito, rivolgendo, prima dell'inizio dell'incontro, apprezzamenti a carattere sessista alle atlete C. e F. nonché per aver, al termine dello stesso, chiesto il numero di telefono all'atleta G. R. dopo averle rivolto apprezzamenti personali.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell'art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione del 03.02.2025, inviata alla Procura Federale dal Responsabile Regionale Ufficiali di Gara dell'Umbria, a mezzo della quale si veicolava un esposto da parte del sodalizio A.S.D. Spello Volley avente ad oggetto fatti di rilevanza disciplinare avvenuti in occasione di una gara di Campionato. Nello specifico, alcune atlete del sodalizio esponente avevano riferito che a margine della predetta gara l'arbitro designato, sig. L. P., si era reso protagonista di comportamenti inappropriati, prima rivolgendo apprezzamenti sul fisico delle due atlete denuncianti, poi spostando una di loro, mentre attraversava il campo per salire sul seggiolone, "prendendola per la zona lombare e spingendola in avanti in maniera del tutto non necessaria". Al termine della partita, inoltre, l'odierno incolpato avrebbe avuto un colloquio con una delle esponenti dal contenuto ambiguo e minatorio.



Lo stesso Ufficiale di Gara peraltro, a detta di alcuni genitori in attesa, si sarebbe rivolto ad una delle atlete dell'altro sodalizio insistendo per avere il numero di telefono della stessa.

Ricevuta la predetta segnalazione, la Procura Federale avviava le indagini nel corso delle quali chiedeva ed otteneva chiarimenti e maggiori dettagli sulla condotta dell'arbitro e sui fatti oggetto della denuncia. All'esito di ciò, ritenuta sussistente la responsabilità dell'odierno incolpato, la Procura comunicava la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al deferimento.

All'esito di detta comunicazione, perveniva una memoria a firma del legale Avv. Dario Mandò nella quale, eccettata l'inconsistenza e l'assunta indeterminatezza della contestazione, la condotta dell'arbitro veniva qualificata come *“scherzosa e del tutto innocente”* ed *“inquadrate nell'ambito di un rapporto di amicizia/conoscenza di lunga data”*; detta memoria conteneva anche una prima istanza per l'applicazione di sanzione concordata,

Letta la memoria la Procura Federale, ritenuta la difesa svolta inidonea a scriminare la condotta contestata, la sanzione proposta non congrua e la responsabilità dell'incolpato ampiamente provata, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per gli effetti, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 28 maggio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso di tale udienza, la Procura ha trasmesso al Tribunale un nuovo e definitivo accordo di applicazione di sanzione concordata, sottoscritto dall'incolpato e dal legale, nonché per adesione dal rappresentante della Procura; accordo che prevede l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 3 (tre) mesi.

All'udienza del 28 maggio 2025 comparivano: per la Procura l'Avv. Giorgio Guarnaschelli e per l'incolpato l'Avv. Dario Mandò, i quali confermavano l'intervenuto accordo al quale pertanto entrambi integralmente si riportavano.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare dell'incolpato risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità della sanzione concordata, il Tribunale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto tra le parti in data 26.03.2025, risultando – alla luce della documentazione e delle prove acquisite – corretta la qualificazione degli atti operata dalle parti e congrua la sanzione concordata.



P Q M

Delibera di irrogare al tesserato L. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre)

Roma, 28 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 maggio 2025